



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
D.D.G. 437

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 160 del 12.07.2011;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e il regolamento DPR 207/2010 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore;
- VISTA la determinazione n. 713/2020 del 18/06/2020, con la quale è stato autorizzato l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio per gli immobili in uso a qualsiasi titolo dall'Ateneo mediante indizione di un Appalto Specifico - in un unico lotto - ai sensi degli articoli 55, 58 e 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito del "Sistema Dinamico di Acquisizione della pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio – ID 1922", con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del codice (con la seguente ripartizione: offerta tecnica max 70 punti e offerta economica max 30 punti), per la durata di 36 mesi, per l'importo a base di gara pari a € 324.550,74 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati complessivamente in € 9.736,52, oltre IVA, con riserva dell'eventuale opzione di proroga tecnica;
- CONSIDERATO che, in esecuzione alla citata determinazione, in data 22 giugno 2020 l'Appalto Specifico per la fornitura del servizio di manutenzione degli impianti antincendio dell'Ateneo, è stato pubblicato sulla piattaforma telematica della Consip S.p.A., con invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici ammessi alla categoria merceologica "manutenzione impianti antincendio";
- CONSIDERATO che, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio, la Consip SpA, in data 27/10/2020, ha attivato il lotto 14 (Calabria e Sicilia) della Convenzione "Facility Management 4", avente ad oggetto, tra l'altro, anche il servizio di manutenzione degli impianti antincendio;
- VISTO l'articolo 26 della legge n. 488/99, modificato con legge n. 191/2004, che dispone: *"Comma 3. - Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (. . .). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. (. . .) Comma 3-bis. - I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. (. . .)";*
- TENUTO CONTO che ulteriori sanzioni sono state introdotte dall'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 secondo cui i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

- CONSIDERATO** che, sulla base di quanto sopra, l'Ateneo ha avviato un'istruttoria per l'esame e la valutazione delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di manutenzione oggetto della predetta Convenzione Consip, e, contestualmente, ha chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro di esprimere il proprio motivato parere in merito all'obbligo da parte dell'Ateneo di aderire alla suindicata convenzione;
- VISTO** il parere prot. CS 3084/2020 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato nel quale si chiarisce che, *"in caso di procedure di gara in corso, spetta all'Amministrazione valutare, da un lato, la convenienza delle diverse condizioni previste e, dall'altro, l'opportunità o meno di procedere alla revoca di una procedura già bandita e in corso di svolgimento (cfr TAR Genova, sez. II, 14/10/2020, n. 694). Dell'esito di detta valutazione codesto Ateneo dovrà dare atto, tanto nel caso in cui decida di revocare la procedura di gara, quanto nell'ipotesi in cui decida di concludere le procedure di gara in corso procedendo all'aggiudicazione"*;
- VISTA** la relazione del Responsabile del Procedimento Ing. Renato Ledonne, del 29/01/2021, nella quale dà atto che, dal confronto svolto tra l'offerta del concorrente 1° classificato CADI DEI F.LLI MILASI SRL del procedimento di gara in corso e la Convenzione Consip (il parametro di riferimento è l'allegato "D" – Corrispettivi e Tariffe – Facility management 6 anni, nel quale sono indicate le condizioni economiche offerte dall'aggiudicatario RTI Dussmann Service Srl – Siram Spa) le condizioni economiche di cui alla Convenzione *"Facility Management 4"* sono più vantaggiose, a parità di prestazioni e, pertanto, propone all'Amministrazione la revoca della procedura di gara *de quo*;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 marzo 2021 con la quale si è deliberato di procedere alla revoca dell'Appalto specifico - in un unico lotto - indetto ai sensi degli articoli 55, 58 e 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito del *"Sistema Dinamico di Acquisizione della pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio"*;
- CONSIDERATO** che, pertanto, è venuto meno per l'Ateneo l'interesse a procedere nell'approvvigionamento al di fuori degli ordinari strumenti previsti dalla legge, essendo ora possibile e conveniente per l'Ateneo aderire alla Convenzione Consip *"Facility Management 4"*;
- DATO ATTO** che, per espressa e specifica giurisprudenza, la procedura di gara si conclude, solo con l'aggiudicazione definitiva e, pur restando ancora salva la facoltà per la stazione appaltante di manifestare il proprio ripensamento (...) per contro, prima di questo momento l'amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato senza dovere sottostare a dette forme (cfr. *ex multis* CdS, Sez. V, n. 107 del 04.01.2019);
- CONSIDERATO** che non è ancora intervenuta l'aggiudicazione della procedura di gara in argomento e che, pertanto, non si configura in capo ai concorrenti alcuna posizione giuridicamente rilevante finalizzata alla conclusione della stessa;
- PRESO ATTO** che l'Ateneo è titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione Appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti;

- PRESO ATTO** che la revoca intervenuta durante l'espletamento della procedura di gara, compresa la fase di aggiudicazione, non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale della stazione appaltante disporre la revoca della procedura di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara;
- PRESO ATTO** che prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante resta libera di intervenire sugli atti di gara, con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato, senza dovere sottostare a dette forme in quanto il concorrente o l'aggiudicatario vanterebbero solo una aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento (cfr. *ex multis* CdS, Sez. V, n. 107 del 04/01/2019; CdS, sez III, 06/08/2019, n. 5597; TAR Campania 11/11/2019, n. 5368; TAR Emilia Romagna, Parma sez. I, 19/11/2018, n. 304; TAR Campania, sez. III, 02/03/2018, n. 1350);
- VISTO** l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che: *"Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito"*;
- VISTO** l'art. 12 del Capitolato d'onori che prevede *"Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice"*.
- CONSIDERATO** l'orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui la revoca della gara possa ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2009 n. 2882), che siano opportunamente e debitamente esplicitate, che rendano evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente successiva valutazione dei medesimi presupposti;
- VISTA** la delibera n. 400 del 5 aprile 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ribadisce il potere delle Pubbliche Amministrazioni di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge, trovando il fondamento nel principio generale dell'autotutela della Pubblica Amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica;
- VALUTATO** pertanto, che non possa ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca della gara qualora non risponda più alle esigenze dell'Ateneo e sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale, all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a legittimare il sacrificio del contrapposto interesse dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione;



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per agire in sede di autotutela, revocando la procedura *de qua*, al fine di preservare l'interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. ed ai principi comunitari di addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 s.m.i., avente ad oggetto il servizio di manutenzione degli impianti antincendio, mediante annullamento della determinazione n. 713 del 18/06/2020 e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell'Appalto Specifico;

DISPONE

ART. 1 le motivazioni di cui al preambolo sono da intendere parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.

ART. 2 ai sensi dell'articolo 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 e s.m.i. e di quanto previsto dall'articolo 12 del Capitolato d'Oneri, la revoca della procedura di gara indetta mediante Appalto specifico - in un unico lotto - ai sensi degli articoli 55, 58 e 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito del "Sistema Dinamico di Acquisizione della pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio - ID 1922", e segnatamente il DDG n. 713 del 18/06/2020 e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere.

ART. 3 di comunicare il presente provvedimento a tutti i concorrenti, ancora in gara, non configurandosi in capo agli stessi alcuna posizione giuridicamente rilevante finalizzata alla conclusione della procedura;

ART. 4 di non prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della procedura in oggetto interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non si è perfezionato alcun vincolo giuridicamente rilevante;

ART. 5 di considerare le cauzioni provvisorie, prodotte dai concorrenti, prive di efficacia;

ART. 6 di pubblicare il presente provvedimento di revoca nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti" del sito dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro.

ART. 7 avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

Catanzaro, 19.06.2021

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Sigilli